

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione nel caso 735/2017/MDC riguardante il coinvolgimento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) nel processo decisionale relativo all'ammissibilità delle domande di protezione internazionale presentate nei punti di crisi greci, in particolare lacune nei colloqui di ammissibilità

Decisione

Caso 735/2017/MDC - Aperto(a) il 13/07/2017 - Decisione del 05/07/2018 - Istituzione coinvolta Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Nessuna ulteriore indagine giustificata) |

La denuncia in questo caso è stata presentata dalla ONG tedesca, Centro europeo per i diritti costituzionali e i diritti umani. Essa sostiene che a) l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) agisce al di fuori del mandato conferito ai sensi della legislazione dell'UE, decidendo effettivamente sull'ammissibilità di domande di protezione internazionale presentate da migranti in esito ai «colloqui relativi all'ammissibilità» che svolge nei «punti di crisi» [1] presenti sulle isole greche e b) l'EASO, conducendo tali colloqui, non si attiene alle disposizioni sul «diritto di essere ascoltato» sancito dalla Carta dei diritti fondamentali (articolo 41) nonché alle linee guida redatte dall'Ufficio stesso.

La Mediatrice ha avviato quindi un'indagine sul caso. La Mediatrice concorda con il fatto che la denuncia sollevi reali preoccupazioni circa il grado di coinvolgimento del personale dell'EASO nella valutazione delle domande di asilo negli hotspot greci e in merito alla qualità e all'equità procedurale nella conduzione dei colloqui sull'ammissibilità. Tuttavia, per le ragioni esposte nella decisione, la Mediatrice ha deciso che non sono giustificate ulteriori indagini sulle questioni sollevate nella denuncia e ha pertanto chiuso l'indagine. La decisione della Mediatrice è essenzialmente motivata dal fatto che la responsabilità delle decisioni relative alle singole domande di asilo spetta alle autorità greche.



[1] Nell'agenda europea sulla migrazione, la Commissione europea non fornisce una definizione di «punti di crisi», ma descrive piuttosto come applicare il metodo basato sui punti di crisi («hotspot»). Un «punto di crisi» è caratterizzato da una pressione migratoria specifica e sproporzionata, costituita da flussi migratori misti, che sono in gran parte legati al traffico di migranti e viene attivato quando lo Stato membro interessato potrebbe chiedere sostegno e assistenza per affrontare meglio la pressione migratoria. L'attivazione del metodo basato sui «punti di crisi» si basa sia sulla valutazione dello Stato membro interessato sia sull'analisi dei rischi fornita dalle agenzie competenti dell'UE, in particolare Frontex e l'EASO.

Contesto della denuncia

1. Nel marzo 2017 il Centro europeo per i diritti costituzionali e umani (ECCHR, di seguito "il denunciante"), una ONG tedesca, ha contattato l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), esprimendo preoccupazione per il coinvolgimento dell'EASO nei colloqui di ammissibilità dei richiedenti protezione internazionale nei "punti di crisi" in Grecia, dall'entrata in vigore della dichiarazione UE-Turchia [2] .

2. Tutti i migranti che arrivano nelle isole greche attraverso la Turchia possono richiedere asilo. Il servizio greco per l'asilo (in prosieguo: il "GAS") è incaricato di valutare l'ammissibilità delle loro domande. Il GAS è assistito dall'EASO. Il piano operativo EASO Hotspot per la Grecia, firmato tra l'EASO e le autorità greche (emendamento 2) il 1° aprile 2016, prevede che l'EASO conduca colloqui di ammissibilità, raccomandi decisioni e notifichi i richiedenti.

3. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 439/2010 che istituisce l'EASO [3] (di seguito "regolamento istitutivo dell'EASO"), "[l'EASO] non ha poteri in relazione all'adozione di decisioni delle autorità degli Stati membri in materia di asilo in merito alle singole domande di protezione internazionale " [4] . Inoltre, l'articolo 10 del regolamento istitutivo dell'EASO dispone quanto segue:

" Su richiesta degli Stati membri interessati, l'Ufficio di sostegno coordina le azioni a sostegno degli Stati membri soggetti a una pressione particolare sui loro sistemi di asilo e di accoglienza, anche coordinando:

a) l'azione volta ad aiutare gli Stati membri soggetti a particolari pressioni per facilitare un'analisi iniziale delle domande di asilo esaminate dalle autorità nazionali competenti; ... " [5] .

4. Nella sua lettera all'EASO, il denunciante ha chiesto il parere dell'EASO su due questioni in particolare. In primo luogo, il denunciante ha sostenuto che il coinvolgimento dell'EASO nel processo decisionale in materia di domande di asilo eccede i suoi poteri giuridici ai sensi del diritto dell'Unione. In secondo luogo, il denunciante ha ritenuto che, nell'effettuare colloqui nei punti di crisi delle isole greche, al fine di determinare l'ammissibilità delle domande di protezione internazionale, l'EASO non fornisca un'audizione individuale equa e adeguata sull'ammissibilità delle domande di asilo.



5. Nell'aprile 2017 l'EASO ha risposto al denunciante. Ha negato il suo coinvolgimento nel processo decisionale sulle domande di asilo. L'EASO ha dichiarato di condurre colloqui e "preparare pareri" [6], come è legalmente autorizzato, sulla base di *i)* il piano operativo speciale firmato, su richiesta della Grecia, tra la Grecia e l'EASO, *ii)* le procedure operative standard elaborate congiuntamente dal GAS e dall'EASO, e *iii)* il diritto greco.

6. Inoltre, l'EASO ha sostenuto di aver adottato le seguenti misure per "sostenere la qualità" dei colloqui: *i)* siano selezionati esperti competenti; *ii)* sono provvisti di coaching e formazione da parte dell'EASO; *iii)* sono supervisionati da team leader "con più esperienza"; e *iv)* nell'agosto 2016, l'EASO ha iniziato ad attuare un processo di revisione della qualità comprendente un campione di interviste, e i pareri e gli insegnamenti tratti sono riportati nella nota orientativa. Infine, l'EASO ha dichiarato di impiegare esperti di vulnerabilità nei punti di crisi. Gli esperti che hanno intervistato devono deferire il caso a un esperto di vulnerabilità se viene rilevata una vulnerabilità durante un'intervista.

7. Poiché il denunciante non era soddisfatto della risposta dell'EASO, ha presentato una denuncia al Mediatore.

L'inchiesta

8. Il Mediatore ha avviato un'indagine sui seguenti aspetti della denuncia:

1) l'EASO agisce al di fuori del suo mandato ai sensi del diritto dell'UE decidendo efficacemente in merito all'ammissibilità delle domande di protezione internazionale nell'ambito dei "colloqui di ammissibilità" che svolge;

2) Nel condurre colloqui nei punti di crisi sulle isole greche, l'EASO non rispetta le disposizioni sul "diritto di essere ascoltate" della Carta dei diritti fondamentali (articolo 41), nonché gli orientamenti dell'EASO (orientamenti EASO) [7].

Il Mediatore ha chiesto all'EASO di inviarle una copia delle *osservazioni conclusive* di tutte le 19 interviste su cui si basava la denuncia, nonché delle trascrizioni di tutte le interviste di ammissibilità effettuate nel maggio 2017 e delle loro *osservazioni conclusive* [8].

9. Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha ricevuto la risposta dell'EASO sulla denuncia e, successivamente, le osservazioni del denunciante in risposta alla risposta dell'EASO.

Coinvolgimento dell'EASO nei colloqui di ammissibilità dei richiedenti protezione internazionale

Argomenti presentati al Mediatore



10. Il denunciante ha sostenuto che, ai sensi del diritto dell'UE applicabile [9] , sono gli Stati membri dell'UE e non l'EASO, che hanno il potere di decidere in merito all'ammissibilità delle domande di protezione internazionale. Tuttavia, il denunciante ha affermato che, in pratica, l'EASO decide in merito all'ammissibilità delle domande nell'ambito dei "interventi di ammissibilità" che svolge in Grecia. Secondo il denunciante, le osservazioni *conclusive dell'EASO*, redatte dopo colloqui di ammissibilità, sembrano decisioni piuttosto che raccomandazioni all'autorità responsabile. Inoltre, poiché non vi è alcun rappresentante dell'autorità greca competente in materia di asilo presente durante i colloqui e le trascrizioni dei colloqui esistono solo in inglese, le *osservazioni conclusive* sembrano avere un'importanza maggiore rispetto a quanto previsto nelle disposizioni applicabili (come il "piano operativo per i punti caldi dell'EASO per la Grecia", emendamento 2).

11. Il denunciante ha sostenuto che l'EASO dovrebbe sospendere il suo coinvolgimento, come sopra descritto, nei colloqui di ammissibilità.

12. Nella sua risposta, l'EASO ha delineato il quadro giuridico applicabile [10] . Essa ha quindi risposto ai punti sollevati nella denuncia. L'EASO ha dichiarato che il sostegno fornito al GAS dal suo personale non comprende l'esecuzione di compiti connessi all'esercizio dell'autorità pubblica. Pertanto, il suo personale non ha il potere di decidere in merito all'ammissibilità delle singole domande [11] . Il processo decisionale è fatto esclusivamente da GAS.

13. L'EASO ha precisato di aver sviluppato, congiuntamente con il GAS, le procedure operative standard ("SOP" [12]) e modelli per la trascrizione del colloquio e per il parere dell'esperto dell'EASO. Secondo l'EASO, tali documenti determinano i parametri del sostegno fornito dagli esperti dell'EASO, anche nella valutazione dell'ammissibilità delle domande di protezione internazionale. L'EASO ha giustificato l'assenza di rappresentanti del GAS durante le interviste facendo riferimento a "efficienze in termini di tempo e di sforzo". Ha aggiunto che il GAS non ha mai affermato che il fatto che la trascrizione del colloquio e il parere elaborato dagli esperti dell'EASO siano redatti in inglese costituisce un ostacolo all'adozione di decisioni in materia di ricevibilità.

14. Secondo l'EASO, il parere motivato (non vincolante) dell'esperto dell'EASO delinea i fattori pertinenti a sostegno del responsabile decisionale del GAS. Comprende sezioni simili a quelle previste da una decisione scritta al fine di garantire che *i)* siano state raccolte informazioni sufficienti per aiutare il GAS a prendere una decisione giustificata e *ii)* il parere dell'esperto dell'EASO sia sufficientemente motivato. L'EASO ha aggiunto che, da quando il denunciante ha effettuato la sua analisi, i modelli di parere e di colloquio sono stati costantemente migliorati.

15. Per quanto riguarda la valutazione delle vulnerabilità, l'EASO ha affermato che agli esperti sono forniti orientamenti su quali questioni devono esaminare nel colloquio in relazione a una potenziale vulnerabilità (le considerazioni di vulnerabilità possono essere motivate da domande specifiche al richiedente, affermazioni del richiedente o osservazioni da parte dell'esperto). Fa inoltre riferimento alla " *nota di orientamento sulla vulnerabilità per gli esperti dell'EASO*" e al sostegno fornito dagli esperti di vulnerabilità dell'EASO impiegati nel settore. L'EASO ha



aggiunto che, conformemente al modello di parere riveduto, l'esperto dell'EASO dovrebbe fornire dettagli pertinenti in tutti i casi in cui è stata esaminata la vulnerabilità, compresi i casi in cui il caso non è stato deferito a un esperto di vulnerabilità.

16. L'EASO ha affermato che, in conformità alla sezione 5.3.1 delle SOP, viene consultato un esperto di vulnerabilità " *non appena emerge un indicatore di vulnerabilità o un reclamo* " .

17. L'EASO ha inoltre affermato che, conformemente alla sezione 6 delle POP, " *il collegamento [del servizio asilo] con l'EASO, tenendo conto della trascrizione del colloquio, del parere dell'intervista/lavoratore di caso dell'EASO, dei documenti presentati e delle informazioni disponibili, emette la decisione.*" Inoltre, l'EASO ha sostenuto che le PSC contengono norme chiare sul processo che si applica in ogni caso in cui il responsabile delle decisioni del GAS non sia d'accordo con il parere dell'esperto dell'EASO. Ciò include la possibilità di condurre colloqui supplementari o di emettere una decisione diversa dal parere degli esperti dell'EASO.

18. L'EASO ha insistito sul fatto che, assistendo il GAS nell'esame dell'ammissibilità di una domanda o della valutazione delle esigenze di protezione di un richiedente, gli esperti dell'EASO forniscono sostegno tecnico e operativo al GAS. Tale sostegno si limita a fornire un parere che potrebbe facilitare l'analisi della domanda di asilo in esame, come previsto dall'articolo 10 del regolamento istitutivo dell'EASO, ma che non è vincolante per il GAS, poiché la decisione di concedere o rifiutare la protezione internazionale rientra nell'unica autorità dello Stato membro.

19. In risposta alle domande del Mediatore, l'EASO ha dichiarato che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 4 agosto 2017, ha inviato 31 esperti di vulnerabilità nei punti di crisi in Grecia (e un totale di 300 esperti per effettuare colloqui in materia di asilo). Ha aggiunto che gli esperti di vulnerabilità sono nominati dagli Stati membri. Il *curriculum* professionale dei candidati e, in particolare, la formazione professionale pertinente e l'esperienza lavorativa precedente in relazione all'identificazione, all'individuazione e al rinvio di persone appartenenti a gruppi vulnerabili sono attentamente sottoposti a screening. Gli esperti di vulnerabilità schierati sono addetti all'immigrazione o all'asilo che hanno svolto compiti simili nella loro amministrazione nazionale [13] .

20. Per quanto riguarda il "processo di riesame della qualità", l'EASO ha affermato che non esistono criteri specifici per la selezione dei casi, ma che ha selezionato casi che sollevano questioni diverse e provengono almeno da punti di crisi 2 o 3. L'EASO ha dichiarato che alcune delle lacune individuate riguardano l'applicazione di norme diverse da parte di esperti nazionali e che tali lacune sono state affrontate attraverso la formazione, il riesame della qualità e gli orientamenti.

21. Infine, per quanto riguarda la formazione che gli esperti ricevono prima di iniziare a condurre interviste, l'EASO ha sottolineato che gli esperti distaccati ricevono una formazione operativa su base regolare e che ogni sessione di formazione dura due giorni e mezzo [14] .

22. Nelle sue osservazioni sulla risposta dell'EASO [15], il denunciante ha affermato che, per i



richiedenti sottoposti alla procedura di ammissibilità, tale procedura è il presupposto per l'accesso alla procedura di asilo greca (vale a dire, affinché le loro domande siano valutate nel merito) [16] . Una decisione di irricevibilità fornirà i motivi del ritorno di un richiedente in Turchia. In breve, il denunciante ha sostenuto che l'EASO " *sembra fraintendere sia il suo mandato limitato ai sensi del diritto dell'UE sia l'ambito di applicazione della denuncia* " .

23. Il denunciante ha sostenuto che la diffusione e le azioni dell'EASO negli Hotspot greci, nonché il suo coinvolgimento nello svolgimento di colloqui di ammissibilità, non rientrano nell'ambito di applicazione e nel quadro del regolamento istitutivo dell'EASO [17] per i seguenti motivi.

24. Il denunciante ha sostenuto che la portata limitata del mandato dell'EASO ai sensi del diritto dell'UE osta espressamente al suo coinvolgimento nel trattamento congiunto delle domande di asilo nei punti di crisi greci. Attraverso lo svolgimento di colloqui di ammissibilità, l'EASO esercita, quantomeno, un'influenza significativa e un potere indiretto su una decisione che dovrebbe essere presa dalle autorità greche. Ciò viola espressamente l'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento istitutivo dell'EASO [18] . Inoltre, il denunciante ha sostenuto che il quadro giuridico non prevede alcun tipo di coinvolgimento diretto dell'EASO in quanto unica autorità responsabile di una fase cruciale di una domanda di asilo: L'intervista [19] . Il denunciante ritiene che l'EASO superi i limiti di legge espressamente definiti nel regolamento istitutivo [20] .

25. Secondo il denunciante, le procedure descritte nelle PSO (su come l'EASO dovrebbe condurre il colloquio, completare la trascrizione del colloquio, esaminare i motivi di eventuali esenzioni dalle procedure di frontiera e redigere un parere sull'ammissibilità della domanda) chiariscono in che misura gli intervistati dell'EASO, attraverso il loro svolgimento di colloqui di ammissibilità, influenzano le decisioni prese. Il denunciante ha osservato, da un'analisi del modello di trascrizione dell'intervista, che molte delle potenziali domande di follow-up sono "se"clausole, il che significa che saranno poste solo se l'intervistatore dell'EASO decide in tal senso, sulla base di una valutazione della precedente risposta alla domanda precedente. Nel modello viene inoltre indicato che l'intervistatore dell'EASO deve adeguare le domande in base alle risposte del richiedente. L'intervistatore dell'EASO registra le risposte del richiedente nella trascrizione, che tende ad essere l'unica registrazione del colloquio da fornire al GAS.

26. Il denunciante ha affermato che, attraverso il parere elaborato dall'esperto dell'EASO, i cui principali elementi sono delineati nel modello per le osservazioni conclusive, l'intervistatore dell'EASO fornisce una raccomandazione motivata sull'applicabilità del concetto di "paese terzo sicuro" o "primo paese di asilo" [21] . Secondo il denunciante, l'EASO ha ammesso la sua influenza sulle decisioni del GAS quando ha dichiarato, nella sua risposta al Mediatore, che "*il modello di parere continua a includere gli elementi pertinenti di una decisione*" .

27. Il denunciante ha posto l'accento sul potere decisionale (almeno indiretto) dell'EASO durante le valutazioni delle vulnerabilità [22] . Ha affermato che, nonostante l'importanza di tali valutazioni (poiché il riconoscimento della vulnerabilità comporta un'esenzione dalla procedura di frontiera), l'esplorazione della vulnerabilità non è una parte obbligatoria della procedura di ammissibilità, ma dipende dalla valutazione effettuata dall'intervistatore dell'EASO. Le SOP



prevedono semplicemente che se, durante il colloquio, l'intervistatore constata che è "ragionevolmente possibile" [23] che il richiedente sia una persona vulnerabile, dovrebbe porre domande relative alla vulnerabilità, interrompere l'intervista e compilare la relativa relazione.

28. Secondo il denunciante, la natura facoltativa delle valutazioni delle vulnerabilità è confermata dalle trascrizioni del colloquio. Inizialmente, i modelli non includevano alcuna istruzione sulla vulnerabilità. I modelli successivi indicano che le domande sulla vulnerabilità devono essere poste solo "se pertinente". I modelli incaricano inoltre gli intervistatori dell'EASO di applicare il test "ragionevolmente possibile" sulla vulnerabilità al fine di decidere se effettuare un deferimento a un esperto di vulnerabilità dell'EASO. Secondo il denunciante, la decisione dell'intervistatore di non procedere a un rinvio equivale al processo decisionale, in quanto comporta una decisione implicita negativa in merito alla vulnerabilità.

29. Il denunciante ha affermato che, in caso di potenziale vulnerabilità, la procedura standard prevede che si svolga una consultazione interna tra l'intervistatore dell'EASO e l'esperto di vulnerabilità dell'EASO. Tuttavia, le prime versioni dei PSC (comprese quelle del luglio 2016) non contenevano indicazioni precise sulle modalità di svolgimento della consultazione interna. Le SOP recenti contengono linee guida più precise che descrivono lo scenario in cui viene effettuato un rinvio. Tuttavia, secondo il denunciante, *"se l'intervistatore dell'EASO non confermi l'esistenza di informazioni sufficienti sulla vulnerabilità, sembra che non venga fatto alcun rinvio. Ciò equivale all'esercizio del potere discrezionale di escludere la vulnerabilità in questa fase .*

30. Fondamentalmente, secondo il denunciante, l'esperto di vulnerabilità dell'EASO (che, afferma il denunciante, non conduce, nella maggior parte dei casi, un colloquio personale, ma trae una conclusione sulla base del fascicolo del richiedente) decide se effettuare una constatazione positiva o negativa sulla vulnerabilità a seguito della valutazione della vulnerabilità. Le POP affermano che *"[se] il richiedente non è ritenuto vulnerabile, il caso è restituito"* all'esperto dell'EASO e il colloquio procede di conseguenza. Il denunciante ha sostenuto che le SOP non richiedono, in caso di constatazione negativa, che l'allegato II (la relazione sulla valutazione delle vulnerabilità), che contiene i motivi di tale conclusione, sia incluso nel fascicolo del richiedente (in contrasto con le istruzioni in caso di constatazione positiva). Se non fosse incluso, i GAS mancherebbero di queste informazioni sulla potenziale vulnerabilità e non sarebbero in grado di valutarle affatto. Ciò può portare a situazioni in cui il GAS non fa uso pratico della possibilità teorica di condurre un ulteriore colloquio o di prendere una decisione contraria alla raccomandazione dell'EASO.

31. Infine, il denunciante ha sostenuto che il coinvolgimento dell'EASO nel processo di ammissibilità non è basato su piani operativi che hanno fatto seguito a una richiesta avanzata dalla Grecia [24] , ma piuttosto su piani operativi elaborati per attuare le decisioni del Consiglio europeo. Il denunciante ha sostenuto che l'introduzione dell'EASO sulla base di una decisione del Consiglio europeo non è prevista dal regolamento EASO. Ha aggiunto che il piano operativo dell'EASO del settembre 2015 si basava su una decisione del Consiglio europeo adottata a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, piuttosto che su una richiesta della Grecia. Il ruolo dell'EASO è stato ulteriormente ampliato allo svolgimento di colloqui di ammissibilità attraverso



una modifica che si riferiva esclusivamente al "piano d'azione comune UE-Turchia". Nel piano operativo speciale dell'EASO per la Grecia del dicembre 2016, vi è semplicemente un riferimento alla dichiarazione UE-Turchia in relazione allo svolgimento di colloqui di ammissibilità da parte dell'EASO. Secondo il denunciante, dalla formulazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento istitutivo dell'EASO emerge chiaramente che ciascun piano operativo deve derivare da una specifica richiesta dello Stato membro.

Valutazione del Mediatore

32. Questa indagine ha contribuito a richiamare l'attenzione su preoccupazioni molto gravi, espresse in particolare dalla società civile, circa la portata del coinvolgimento del personale dell'EASO nella valutazione delle domande di asilo nei punti di crisi greci. Sebbene tali preoccupazioni siano certamente vere, non si può negare che la responsabilità ultima per le decisioni sulle domande di asilo spetta alle autorità greche.

33. Il Mediatore riconosce che l'EASO si trova in una posizione particolarmente difficile alla luce della dichiarazione del Consiglio europeo del 23 aprile 2015 [25] (punto P), in cui il Consiglio europeo si impegna a " *dispiegare squadre dell'EASO negli Stati membri in prima linea per il trattamento congiunto delle domande di asilo, compresa la registrazione e la stampa delle dita* ". L'EASO viene incoraggiato politicamente ad agire in un modo che, probabilmente, non è in linea con il suo ruolo statutario esistente. L'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento istitutivo dell'EASO (che va letto alla luce del considerando 14, che parla di " *poteri diretti o indiretti* ") dispone quanto segue: " *L'Ufficio di sostegno non ha poteri in relazione all'adozione di decisioni da parte delle autorità degli Stati membri in materia di asilo in merito alle singole domande di protezione internazionale* ".

34. Il Mediatore osserva che è probabile che il regolamento istitutivo dell'EASO sarà modificato nel prossimo futuro per prevedere esplicitamente il tipo di attività in cui l'EASO è attualmente impegnata, risolvendo in tal modo la questione dell'EASO che potrebbe operare al di fuori del suo mandato di legge.

35. Il Mediatore ritiene pertanto che ulteriori indagini su questo aspetto della denuncia non sarebbero utili e non sarebbero pertanto giustificate.

Presunta inosservanza del diritto di essere ascoltato dall'EASO (articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali) e dei suoi orientamenti durante i colloqui

Argomenti presentati al Mediatore

36. Il denunciante ha sostenuto che il modo in cui sono condotti i colloqui non consente una valutazione equa dei singoli casi (le domande di asilo non sono esaminate su base individuale)



e impedisce un'indagine approfondita sulla "vulnerabilità" [26] .

37. Il denunciante ha sostenuto che i colloqui non sono conformi al principio di equità, enunciato negli orientamenti dell'EASO, che prevedono che il richiedente abbia accesso alle stesse informazioni di cui dispone il decisore. Secondo il denunciante, gli intervistati dell'EASO non informano il richiedente dell'obiettivo, del quadro e della struttura del colloquio e non offrono l'opportunità di chiarire eventuali incoerenze. Inoltre, non creano e mantengono "un'atmosfera di fiducia" durante le interviste. Infine, secondo il denunciante, gli intervistati dell'EASO non seguono le linee guida dell'EASO sull'uso di tecniche di colloquio specifiche per poter individuare esigenze procedurali specifiche.

38. L'EASO ha informato il Mediatore che, poiché tutti i fascicoli trattati dagli esperti dell'EASO durante i colloqui di ammissibilità sono rinviati al GAS, che è l'unico organo decisionale in merito all'ammissibilità delle domande, non era in possesso delle osservazioni conclusive e delle trascrizioni richieste dal Mediatore e non poteva inviarle. Né ha potuto affrontare la questione del Mediatore sulla questione se gli esperti di vulnerabilità fossero stati coinvolti nei casi su cui si basava la denuncia (anche se ha aggiunto che " *nei pochi pareri allegati, tuttavia, non sembra essere il caso* " che un esperto di vulnerabilità fosse stato coinvolto).

39. L'EASO ha sostenuto che il modello di colloquio mira a garantire che i singoli elementi siano sufficientemente esplorati. Ha inoltre fatto riferimento alla sua "Guida pratica: Colloquio personale", che sottolinea l'importanza di fornire informazioni al richiedente.

40. L'EASO ha sostenuto che le domande sono esaminate caso per caso [27] . Inoltre, nella formazione che gli esperti dell'EASO ricevono e nella guida pratica dell' *EASO: Intervista personale*, gli esperti sono istruiti che devono spiegare ai candidati quale sia l'obiettivo del colloquio, il contesto generale della procedura in cui si svolge il colloquio, la struttura del colloquio e la possibilità di chiedere pause, ecc. Inoltre, gli esperti sono istruiti che creare un clima di fiducia è di fondamentale importanza nel processo di colloquio [29] .

41. Il denunciante ha sostenuto che la risposta dell'EASO riconosce implicitamente una cattiva condotta passata facendo riferimento a procedure e modelli "migliorati" senza fornire una spiegazione dei miglioramenti apportati [30] . Secondo il denunciante, tale approccio non affronta le implicazioni dei fallimenti passati sulle domande di asilo dei singoli richiedenti " *che sono stati sottoposti a colloqui di ammissibilità inadeguati e valutazioni delle vulnerabilità* ". Inoltre, il denunciante ha sostenuto che il fatto che l'EASO non potesse fornire al Mediatore i documenti da lei richiesti, né determinare se gli esperti di vulnerabilità fossero coinvolti nei casi analizzati nella denuncia, ha evidenziato una mancanza di responsabilità per quanto riguarda la cattiva condotta passata dell'EASO e ha sollevato serie preoccupazioni per quanto riguarda le operazioni future [31] . Il denunciante ha dichiarato che, al fine di contrastare questa mancanza di responsabilità, stava presentando ulteriori elementi di prova [32] " *a conferma del mancato rispetto da parte dell'EASO delle norme fondamentali di equità nei colloqui di ammissibilità in violazione degli orientamenti dell'Agenzia delineati nella sua guida pratica sulle interviste personali* " .



42. Il denunciante ha sostenuto che la mancanza di istruzioni sulla vulnerabilità nei precedenti piani operativi e modelli suscita gravi preoccupazioni in merito alla capacità dei funzionari dell'EASO di individuare e sollevare problemi di vulnerabilità nei primi mesi delle operazioni dell'EASO. Le SOP e i modelli modificati ora includono domande e sezioni specifiche sulla vulnerabilità. Tuttavia, il denunciante ha affermato che il parere di esperti presentato da HIAS a sostegno della sua denuncia, nonché altre relazioni pubblicate sull'argomento, sollevano notevoli dubbi sul fatto che tali modifiche scritte si traducano nell'effettiva identificazione della vulnerabilità nella pratica [33] .

43. Il denunciante ha insistito sul fatto che lo svolgimento dei colloqui da parte dell'EASO manca di trasparenza a causa di procedure poco chiare e di un accesso insufficiente alle informazioni per i richiedenti. In primo luogo, i richiedenti non dispongono di informazioni sullo scopo e sulle procedure del colloquio di ammissibilità per quanto riguarda la valutazione delle vulnerabilità. Di conseguenza, non dispongono di informazioni cruciali sull'obbligo di fornire informazioni e prove dettagliate affinché la loro vulnerabilità sia valutata e riconosciuta. In secondo luogo, permangono preoccupazioni procedurali e pratiche per quanto riguarda la possibilità per i richiedenti di chiarire le incoerenze. Le istruzioni che sono state ora incluse nei modelli relativi alla necessità di affrontare la mancanza di credibilità a causa di incoerenze durante il colloquio, al fine di dare al richiedente l'opportunità di chiarire tali incoerenze, non erano incluse nei modelli precedenti. In ogni caso, il denunciante ha affermato che, ancora una volta, vi sono gravi preoccupazioni circa la divergenza tra la teoria e la prassi sulla possibilità per i richiedenti di chiarire le incoerenze e sulle valutazioni della credibilità.

44. In conclusione, il denunciante ha chiesto i) un riconoscimento da parte dell'EASO della sua precedente cattiva amministrazione durante i colloqui di ammissibilità nei punti di crisi greci e la formulazione di un piano su come affrontare le conseguenze di tale cattiva amministrazione in generale e nei singoli casi; e ii) la sospensione del coinvolgimento dell'EASO nei colloqui di ammissibilità nei punti di crisi greci e la limitazione delle sue attività a comportamenti che non violano il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento istitutivo dell'EASO e il diritto a un processo equo ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.

Valutazione del Mediatore

45. Il Mediatore ritiene che l'EASO abbia compiuto notevoli sforzi per migliorare le proprie pratiche nei settori evidenziati dal denunciante. Le modifiche alle SOP e ai vari modelli utilizzati dagli esperti da esso impiegati sono passi nella giusta direzione. Sembra esserci una volontà da parte dell'EASO di migliorare costantemente tali strumenti e il Mediatore lo incoraggia a farlo. Esorta inoltre l'EASO, al fine di sensibilizzarli alle questioni sollevate nella presente denuncia, a garantire che sia attirata l'attenzione di tutti i suoi esperti, attuali e futuri, su tale decisione.

46. Il Mediatore riconosce che vi sono reali preoccupazioni circa la qualità dei colloqui di ammissibilità e l'equità procedurale del modo in cui vengono condotti. Tuttavia, la responsabilità giuridica ultima per le decisioni sulle singole domande di asilo spetta alle autorità greche. Le



autorità greche possono, dopo aver visto la trascrizione del colloquio, determinare se vi siano carenze nel colloquio che richiedono la sua ripetizione; oppure è loro possibile non essere d'accordo con il parere dell'esperto dell'EASO e considerare la domanda ricevibile. Inoltre, in base al diritto greco, se una domanda è considerata irricevibile, la ricorrente può impugnare la decisione della GAS dinanzi alle competenti commissioni di ricorso. Il Mediatore ritiene che eventuali carenze nel processo di colloquio (e nelle decisioni del GAS) siano affrontate al meglio nel corso di ricorsi individuali [34], piuttosto che nel contesto di un'indagine del Mediatore. Ritiene pertanto che non siano giustificate ulteriori indagini su questo aspetto della denuncia.

Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

Ulteriori indagini sulla denuncia non sono giustificate.

Il denunciante e l'EASO saranno informati della presente decisione .

Emily O'Reilly

Mediatore europeo

Strasburgo, 5.7.2018

[1] Nell'agenda europea sulla migrazione, la Commissione europea non fornisce una definizione di "hotspot", ma descrive piuttosto le modalità di applicazione dell'approccio "hotspot". Un "hotspot" è caratterizzato da una pressione migratoria specifica e sproporzionata, costituita da flussi migratori misti, che sono in gran parte legati al traffico di migranti, e in cui lo Stato membro interessato potrebbe chiedere sostegno e assistenza per far fronte meglio alla pressione migratoria. L'attivazione dell'approccio "hotspot" si basa sia sulla valutazione dello Stato membro interessato sia sull'analisi dei rischi fornita dalle pertinenti agenzie dell'UE, in particolare Frontex e EASO.

[2] Conformemente alla "dichiarazione UE-Turchia" del 18 marzo 2016, tutti i migranti irregolari che arrivano sulle isole greche dopo il 20 marzo 2016 devono essere rimpatriati in Turchia, in quanto paese terzo sicuro, se non chiedono protezione internazionale o se la loro domanda di protezione internazionale è dichiarata irricevibile.



[3] Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU 2010, L 132, pag. 11).

[4] Il considerando 14 del regolamento istitutivo dell'EASO stabilisce che: "[L'EASO] *non dovrebbe avere poteri diretti o indiretti in relazione all'adozione di decisioni da parte delle autorità degli Stati membri in materia di asilo in merito alle singole domande di protezione internazionale.*"

[5] L'articolo 14 del regolamento istitutivo dell'EASO stabilisce che "[I] *Je squadre di sostegno per l'asilo forniscono competenze come convenuto nel piano operativo di cui all'articolo 18, in particolare per quanto riguarda i servizi di interpretazione, le informazioni sui paesi di origine e la conoscenza del trattamento e della gestione dei casi di asilo nel quadro delle azioni a sostegno degli Stati membri di cui all'articolo 10.*"

[6] L'EASO ha dichiarato di inviare esperti nazionali nei punti di crisi greci per condurre colloqui personali con i richiedenti protezione internazionale e preparare pareri. Durante i colloqui, gli esperti dell'EASO esaminano se il concetto di paese terzo sicuro o di primo paese di asilo possa essere applicabile nel singolo caso e se la persona sia ammissibile alla protezione internazionale. Sulla base del colloquio e di altri elementi di prova, gli esperti dell'EASO elaborano un parere. Questo parere è tuttavia " *in alcun modo* " vincolante per il GAS " *che ha piena ed esclusiva autorità decisionale* ". Il GAS può emettere una decisione diversa " *dalla conclusione del parere dell'esperto* ", può raccogliere informazioni aggiuntive e condurre interviste supplementari. L'EASO ha ritenuto che " *se in pratica le decisioni tendono ad essere in linea con il parere degli esperti degli Stati membri inviati dall'EASO, ciò dovrebbe solo confermare che il processo in quanto tale funziona bene* ".

[7] Guida pratica dell'EASO: Intervista personale

<https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASOPractical-Guide-Personal-Interview-EN.pdf>
[Link]

[8] Il Mediatore ha inoltre chiesto all'EASO di rispondere alle seguenti domande:

(1) Gli esperti di vulnerabilità sono stati coinvolti nei casi su cui si basa la denuncia? Quanti esperti di vulnerabilità lavorano negli hotspot in Grecia? In che modo ciò si confronta con il numero complessivo di altri esperti dell'EASO? In quale fase viene consultato un esperto di vulnerabilità (durante o dopo il colloquio)? Quali qualifiche sono necessarie per diventare un esperto di vulnerabilità?

(2) In relazione al "processo di riesame della qualità", menzionato dall'EASO nella sua risposta al denunciante (12 aprile 2017), come vengono selezionati i campioni di pareri e colloqui? Quali lacune sono state individuate finora e quali misure sono state adottate per ovviare a tali lacune? L'EASO potrebbe condividere con il Mediatore europeo la sua nota di orientamento (ultima versione)?

(3) Quanti giorni/ora di formazione fornisce in media l'EASO agli esperti in materia di asilo degli



Stati membri prima di iniziare a intervistare i richiedenti?

(4) Quanti esperti degli Stati membri in materia di asilo sono controllati da un team leader? In media, quanta esperienza di intervista (in termini di tempo) hanno i team leader?

[9] Articolo 78, paragrafi 1 e 2, TFUE e regolamento istitutivo dell'EASO.

[10] L'EASO ha fatto riferimento agli articoli 8, 10, 13 e 18 del suo regolamento istitutivo, alla legge greca n. 4375/2016 e agli articoli 4 e 34, paragrafo 2, della direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, GU 2013, L 180, pag. 60).

[11] Ai sensi dell'articolo 10, lettera a), del regolamento istitutivo dell'EASO, il sostegno fornito dall'EASO consiste nell'agevolare un'analisi iniziale delle domande di asilo esaminate dalle autorità nazionali competenti. Questa possibilità di ricevere sostegno dall'EASO è prevista anche dal diritto nazionale greco.

[12] Procedure operative standard per l'attuazione delle procedure di asilo alle frontiere nel contesto della dichiarazione dell'UE sulla Turchia del 18/03/2016. Salvo diversa indicazione, la versione delle procedure operative standard di cui alla presente decisione è quella del 30 giugno 2017.

[13] L'EASO ha aggiunto che un'approfondita conoscenza teorica e pratica delle metodologie di lavoro con categorie vulnerabili, acquisite attraverso una formazione *ad hoc*, erogata dall'EASO o dall'amministrazione nazionale degli esperti "è un valore aggiunto. Un punto di riferimento rilevante per questo è la partecipazione a moduli di formazione specifici dell'EASO, quali "Intervistare bambini", "Intervistare persone vulnerabili", "Trattamento di esseri umani".

[14] L'EASO ha dichiarato che, dall'aprile 2017, un Team Leader supervisiona cinque lavoratori. In generale, i Team Leader sono lavoratori dei casi, impiegati nella loro amministrazione nazionale per un periodo da tre a cinque anni, che hanno già svolto una funzione analoga nello Stato membro di riferimento, sia come allenatori che come revisori. In alcuni casi, gli esperti che hanno partecipato alle operazioni dell'EASO lavorano nell'ambito del loro servizio da oltre dieci anni. Spesso, secondo l'EASO, gli esperti nominati come Team Leader sono formatori certificati, in moduli di formazione specifici e/o specifici dell'EASO. Inoltre, alcuni degli attuali Team Leader sono stati impiegati presso l'EASO nel corso delle operazioni di hotspot per più di un anno, oltre all'esperienza professionale all'interno del loro servizio nazionale.

[15] Insieme alla sua risposta, il denunciante ha inviato al Mediatore documenti supplementari a sostegno della sua denuncia. Tra questi figurano un parere di esperti elaborato dall'ONG HIAS, che fornisce una valutazione giuridica del ruolo dell'EASO nel trattamento delle



domande, sulla base delle esperienze di prima mano degli avvocati HIAS che rappresentano i richiedenti asilo a Lesbo nell'hotspot di Moria, nonché 28 trascrizioni di interviste dell'EASO e pareri forniti come allegati anonimizzati. Il denunciante ha inoltre presentato copie di diverse versioni delle procedure operative standard dell'EASO per l'attuazione delle procedure di asilo alle frontiere nel contesto della dichiarazione UE-Turchia, dei modelli per i trascritti di interviste e dei pareri conclusivi, degli allegati utilizzati per i deferimenti di vulnerabilità e delle valutazioni delle vulnerabilità, nonché di documenti che forniscono ulteriori orientamenti e formazione agli interrogatori e agli esperti di vulnerabilità dell'EASO.

[16] Il denunciante ha affermato che lo scopo dei colloqui di ammissibilità è valutare se sia possibile applicare il concetto di "paese terzo sicuro" o "primo paese di asilo". Il denunciante ha osservato che la procedura di ammissibilità si applica ai richiedenti provenienti da paesi con tassi di riconoscimento molto elevati. Per i richiedenti che sono a prima vista suscettibili di avere una domanda di asilo valida, il colloquio di ammissibilità si concentrerà sull'esistenza di motivi per cui la Turchia non dovrebbe essere considerata un paese terzo sicuro in cui potrebbero essere rimpatriati.

[17] Il denunciante ha sostenuto che, alla luce dei principi del primato del diritto dell'UE e dell'efficacia diretta dei regolamenti dell'UE, il fatto che il coinvolgimento dell'EASO sia previsto nel diritto nazionale greco non ha alcuna importanza, in quanto il diritto nazionale greco dovrebbe essere conforme al diritto dell'UE. Inoltre, il denunciante ha osservato che l'argomento dell'EASO, secondo cui la direttiva sulle procedure di asilo prevede la possibilità che l'autorità accertante sia assistita dal personale di altre autorità per condurre colloqui sull'ammissibilità, si basa su un equivoco sia della formulazione sia dello scopo della direttiva. In sintesi, per quanto riguarda la formulazione della direttiva, il denunciante ha sostenuto che dalle disposizioni di quest'ultima risulta che essa prevede la possibilità per gli Stati membri di assegnare la responsabilità di effettuare colloqui di ammissibilità a un ente pubblico o ad un'amministrazione diversa da quella effettivamente responsabile della decisione sulla domanda di asilo (denominata "autorità determinante"). Per quanto riguarda lo scopo della direttiva, il denunciante ha sostenuto che i limiti ai poteri dell'EASO, esplicitamente previsti dal suo regolamento istitutivo, non possono essere soppressi implicitamente dal testo di una direttiva che mira a disciplinare le azioni degli Stati membri.

[18] Il denunciante ha fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 6, letto alla luce del considerando 14 del preambolo del regolamento istitutivo dell'EASO: "*[L'EASO] non dovrebbe avere poteri diretti o indiretti in relazione all'adozione di decisioni da parte delle autorità degli Stati membri in materia di asilo in merito alle singole domande di protezione internazionale ."*

[19] Il denunciante ha fatto riferimento all'articolo 2 del regolamento istitutivo dell'EASO.

[20] Inoltre, secondo il denunciante, sebbene la legge greca 4375/2016 (come modificata) fornisca una base giuridica per lo svolgimento dei colloqui da parte dei funzionari dell'EASO, non conferisce loro la competenza per la redazione di pareri e raccomandazioni conclusivi.



[21] Il denunciante ha affermato che il modello per le osservazioni conclusive contiene una sintesi delle dichiarazioni del richiedente, una sintesi dei principali fatti materiali, nonché una valutazione della vulnerabilità, della credibilità e del rischio di persecuzione o di danno grave formulata dall'intervistatore dell'EASO.

[22] Secondo il denunciante, la legge greca 4375/2016 e le sue modifiche non forniscono una base giuridica per i funzionari dell'EASO per effettuare valutazioni delle vulnerabilità.

[23] EASO, Procedure operative standard per l'attuazione delle procedure di asilo alle frontiere nel contesto della dichiarazione UE-Turchia, 29 luglio 2016, pagg. 7-8.

[24] Il denunciante ha fatto riferimento alle disposizioni del regolamento istitutivo dell'EASO che consentono l'invio di squadre di sostegno per l'asilo dell'EASO su richiesta degli Stati membri che sono " *sotto pressione particolare sui loro sistemi di asilo e di accoglienza* " (considerando 15 e articoli 10, 13, 16, 17 e 18).

[25] Riunione straordinaria del Consiglio europeo, 23 aprile 2015 — dichiarazione

[26] Gli orientamenti dell' *EASO (guida pratica dell'EASO; Il colloquio personale)*, elaborato sulla base dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE, definisce un "richiedente vulnerabile" come un richiedente "la cui capacità di comprendere e presentare efficacemente il proprio caso o di partecipare pienamente al processo è limitata a causa delle sue circostanze individuali".

L'articolo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE stabilisce che un "richiedente che necessita di garanzie procedurali speciali"

il richiedente la cui capacità di beneficiare dei diritti e di adempiere agli obblighi previsti

la presente direttiva è limitata a causa di circostanze individuali.

Le persone vulnerabili sono esentate dalla procedura accelerata di ammissibilità (in applicazione del concetto di paese terzo sicuro) e dalla riammissione in Turchia ai sensi della dichiarazione UE/Turchia.

[27] L'EASO ha richiamato l'attenzione sulle istruzioni contenute nel modello di colloquio, che recitano come segue: "... le *domande suggerite* [nel modello] *sono di natura generale. In ogni caso, l'insieme delle domande dovrebbe essere flessibile e adeguato in base alle risposte del richiedente, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni cruciali relative al timore del richiedente di tornare in Turchia* .

[28] L' EASO ha fatto riferimento agli orientamenti contenuti nella guida *pratica dell'EASO: Valutazione delle prove*, nonché nel Feedback della *qualità: Nota orientativa elaborata sulla base del processo di valutazione della qualità*.



[29] L'EASO ha affermato che il denunciante ha menzionato solo un esempio al riguardo: informare il richiedente che le informazioni relative ai suoi dati personali possono essere comunicate alle autorità turche. L'EASO ha sostenuto che esiste la possibilità di condividere queste (e solo queste) informazioni con le autorità turche e che i richiedenti hanno il diritto di essere informati di conseguenza, in linea con i principi di equità e trasparenza. Inoltre, il modello riveduto include ora istruzioni agli esperti che affermano che l'esperto dovrebbe spiegare ulteriormente che "possono essere comunicate alle autorità turche *solo le informazioni relative ai suoi dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità); nessun'altra informazione fornita dal richiedente sarà condivisa con le autorità turche* .

[30] Il denunciante ha sostenuto che, descrivendo gli adeguamenti pur rifiutando di rivelare i motivi per i quali tali adeguamenti sono stati ritenuti necessari, l'EASO non solo tenta di sottrarsi alla responsabilità per opacità, ma rifiuta anche di assumersi qualsiasi responsabilità trattenendo il suo esplicito riconoscimento delle carenze precedenti.

[31] Il denunciante ha sostenuto, per quanto riguarda la mancanza di responsabilità interna dell'EASO, che ciò significa che non è in grado di rivedere il proprio lavoro e riflettere su di esso in modo significativo. Per quanto riguarda la mancanza di responsabilità esterna dell'EASO, il denunciante ha affermato che è "scioperante" che non esista alcun meccanismo attraverso il quale le azioni e il modus operandi dell'EASO siano riesaminati e controllati da un attore indipendente esterno su base regolare e sistematica, senza la necessità di presentare una denuncia su questioni specifiche.

[32] L'analisi del denunciante si è basata sui SOP e sui modelli di intervista dell'EASO, sulla perizia presentata da HIAS a sostegno della denuncia e sulle relazioni supplementari a sostegno dell'" *analisi della cattiva amministrazione dell'EASO durante i colloqui di ammissibilità condotti dai suoi funzionari negli Hotspot sulle isole greche*".

[33] Il denunciante ha sostenuto, in primo luogo, che le domande poste per indagare sulla vulnerabilità sono fraintese dai richiedenti come domande relative alla loro capacità di essere intervistate. Inoltre, le domande non comprendono esplicitamente le vulnerabilità non considerate una questione sanitaria come la tratta, la tortura, lo stupro, la violenza fisica grave o le disabilità, che sono tutte elencate come vulnerabilità pertinenti sia ai sensi del diritto greco che negli orientamenti dell'EASO. In secondo luogo, il denunciante ha affermato che HIAS ha presentato prove di diversi casi che dimostrano la mancata identificazione degli indicatori di vulnerabilità da parte dell'EASO, il deferimento dei casi agli esperti di vulnerabilità, l'esame adeguato della vulnerabilità nelle loro opinioni o la corretta interpretazione delle categorie di vulnerabilità. Il denunciante ha aggiunto che gli esperti dell'EASO hanno impedito ai richiedenti di spiegare ciò che è accaduto nel loro paese di origine, sulla base del ragionamento secondo cui il colloquio di ammissibilità si concentra su eventi in Turchia, non prendendo in considerazione i resoconti di torture o gravi violenze fisiche avvenute prima di entrare in Turchia.

[34] Il Mediatore non dispone di informazioni sul fatto che le decisioni del GAS sulle domande dei richiedenti interessati dai 19 colloqui su cui si basava la denuncia (e le 28 interviste allegate



alle osservazioni del denunciante sulla risposta dell'EASO) siano state impugnate.